

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)

# Rapporto di attività 2022



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale  
CAV PP

# Indice

<b>1</b>	<b>Premessa della presidente</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP</b>	<b>6</b>
<b>2.1</b>	<b>Situazione iniziale</b>	<b>6</b>
<b>2.2</b>	<b>Commissione</b>	<b>6</b>
2.2.1	Composizione e organizzazione della Commissione	6
2.2.2	Orientamento e obiettivi strategici	7
2.2.3	Dialogo con i principali portatori d'interesse	7
2.2.4	Collaborazione internazionale	8
<b>2.3</b>	<b>Segreteria</b>	<b>8</b>
<b>2.4</b>	<b>Basi legali</b>	<b>9</b>
2.4.1	Compiti legali	9
2.4.2	Direttive e comunicazioni	10
2.4.3	Consultazioni	10
<b>3</b>	<b>Temi salienti del 2022</b>	<b>11</b>
<b>3.1</b>	<b>Vigilanza sistemica</b>	<b>11</b>
3.1.1	Situazione finanziaria degli istituti di previdenza	11
3.1.2	Revisione delle direttive D – 01/2012 «Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale»	11
3.1.3	Progetto di direttive «Requisiti minimi per le autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP»	12
3.1.4	Risparmio in titoli presso gli istituti di libero passaggio	13
3.1.5	Rapporto tra l'articolo 46 OPP 2 e le direttive D – 01/2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza»	13
3.1.6	Obbligo di autorizzazione per i gestori di patrimoni collettivi ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera b LIsFi	14
3.1.7	Vie legali in caso di controversie relative all'informazione degli assicurati	14
<b>3.2</b>	<b>Vigilanza diretta</b>	<b>15</b>
3.2.1	Modifiche dell'ordinanza sulle fondazioni d'investimento	15
3.2.2	Test di compatibilità climatica 2022 per il mercato finanziario svizzero	16
<b>4</b>	<b>Vigilanza operativa</b>	<b>17</b>
<b>4.1</b>	<b>Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali</b>	<b>17</b>
4.1.1	Incontri regolari	17
4.1.2	Ispezioni	17
4.1.3	Esame dei rapporti annuali	17
<b>4.2</b>	<b>Periti in materia di previdenza professionale</b>	<b>17</b>
4.2.1	Abilitazioni	17
4.2.2	Garanzia della qualità	18
<b>4.3</b>	<b>Uffici di revisione</b>	<b>18</b>
4.3.1	Ulteriore sviluppo della revisione secondo la LPP	18
4.3.2	Aggiornamento delle direttive D – 04/2013 «Verifica e rapporto degli uffici di revisione»	18

<b>4.4</b>	<b>Vigilanza diretta</b>	<b>19</b>
4.4.1	Fondazioni d'investimento	19
4.4.2	Istituto collettore	20
4.4.3	Fondo di garanzia	21
<b>5</b>	<b>Prospettive per il 2023</b>	<b>22</b>
<b>5.1</b>	<b>Valutazione della riforma strutturale</b>	<b>22</b>
<b>5.2</b>	<b>Progetto «Vigilanza incentrata sui rischi»</b>	<b>22</b>
<b>5.3</b>	<b>Istituti di previdenza in situazione di concorrenza</b>	<b>23</b>
<b>6</b>	<b>Allegato</b>	<b>24</b>
<b>6.1</b>	<b>La CAV PP</b>	<b>24</b>
6.1.1	Sistema di vigilanza e controllo	24
6.1.2	Organigramma	25
6.1.3	Organico	26
6.1.4	Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2022	26
<b>6.2</b>	<b>Regolamentazione</b>	<b>27</b>
6.2.1	Direttive e comunicazioni	27
6.2.2	Indagini conoscitive	28
<b>6.3</b>	<b>Vigilanza sistemica</b>	<b>28</b>
6.3.1	Autorità di vigilanza regionali	28
6.3.2	Periti in materia di previdenza professionale	30
<b>6.4</b>	<b>Vigilanza diretta</b>	<b>30</b>
6.4.1	Fondazioni d'investimento soggette a vigilanza	30
<b>7</b>	<b>Abbreviazioni</b>	<b>33</b>

# 1 Premessa della presidente

Nel 2022 la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) e la sua Segreteria si sono nuovamente occupate di diversi temi. L'accento è stato posto sui lavori per garantire la qualità del sistema di vigilanza (periti, uffici di revisione, autorità di vigilanza) e uniformare le prassi di vigilanza delle autorità di vigilanza regionali.

Nell'ambito della garanzia della qualità, la CAV PP si è occupata dell'approvazione delle revisioni delle direttive relative all'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale nonché del progetto per l'elaborazione dei requisiti minimi per quanto riguarda l'attività di vigilanza delle autorità di vigilanza regionali. La revisione delle direttive concernenti l'abilitazione si è concentrata sul trattamento delle persone giuridiche abilitate quali periti in materia di previdenza professionale. D'ora in poi queste ultime saranno tenute a rinnovare la propria abilitazione ogni cinque anni, dato che in questo modo la CAV PP è in grado di controllare al meglio se esse soddisfano ancora i relativi requisiti. L'importante progetto con le autorità di vigilanza regionali è ancora in pieno corso. D'intesa con esse, si intende definire i requisiti minimi per le autorità di vigilanza. La presentazione dei primi risultati è prevista nel 2023.

**Legga di più nel capitolo 3.1.2**

**Legga di più nel capitolo 3.1.3**

Per quanto riguarda l'uniformazione delle prassi di vigilanza regionali, vi è un confronto costante tra le autorità di vigilanza e la CAV PP. I temi principali nel 2022 sono stati, da un lato, l'attuazione delle direttive in merito alla trasparenza e al controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza e, dall'altro, i requisiti concernenti le informazioni sui rischi nell'ambito del risparmio in titoli che gli istituti di libero passaggio devono fornire ai loro clienti.

**Legga di più nel capitolo 3.1.4**

Un ulteriore elemento cardine dell'attività della CAV PP è la sorveglianza della situazione finanziaria degli istituti di previdenza. Alla fine del 2021, tale situazione era in generale molto buona, ma nel corso del 2022 si è deteriorata. Nel 2022 gli istituti di previdenza hanno infatti dovuto fare i conti con crolli dei mercati finanziari, che alla fine dell'anno hanno comportato un aumento dei casi di copertura insufficiente. La CAV PP ha pertanto continuato a effettuare proiezioni nel corso dell'anno a scopo di monitoraggio. Anche se un sistema di capitalizzazione come il secondo pilastro in Svizzera funziona secondo una logica di lungo periodo e accade regolarmente che i mercati subiscano una contrazione, è importante disporre di informazioni aggiornate per poter garantire una vigilanza efficace. I risultati alla fine del 2022 sono esposti nel rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza 2022 sul [sito web della CAV PP](#).

**Legga di più nel capitolo 3.1.1**

Come emerge dalle attività della Commissione, l'odierno sistema di controllo e vigilanza è confrontato a varie sfide, non tanto per via della situazione finanziaria attuale menzionata in precedenza, quanto piuttosto a causa del processo di concentrazione, già in atto da tempo, da istituti di previdenza aziendali verso istituti collettivi o comuni sempre più grandi e complessi. La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) continua invece a essere tarata su strutture di dimensioni contenute senza conflitti d'interesse e una gestione paritetica effettiva, e presuppone che, in linea di massima, gli istituti di previdenza dispongano di un sistema di «checks and balances» ben funzionante. Di conseguenza, anche gli strumenti di vigilanza previsti dalla LPP risultano poco efficaci per una parte della realtà odierna, sia al livello delle autorità di vigilanza regionali che per quanto riguarda la CAV PP. La CAV PP sostiene pertanto strenuamente la verifica del sistema di vigilanza richiesta dal Parlamento e contribuirà con le sue esperienze a questa valutazione.



**Dr. Vera Kupper Staub**  
Presidente

## 2 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

### 2.1 Situazione iniziale

La CAV PP è un'autorità di vigilanza indipendente e in quanto tale non è soggetta né alle istruzioni del Parlamento né a quelle del Consiglio federale. Essa garantisce un'esecuzione uniforme della prassi di vigilanza nel sistema della previdenza professionale. Le sue attività sono interamente finanziate per mezzo di tasse ed emolumenti.

La CAV PP esercita l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali, cui può impartire direttive, nonché la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sulla fondazione Fondo di garanzia LPP (fondo di garanzia) e sulla Fondazione istituto collettore LPP (istituto collettore). La CAV PP è inoltre competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale. Essa dispone di una segreteria di specialisti che prepara le sue attività, le sottopone proposte ed esegue le sue decisioni.

I membri della Commissione di alta vigilanza devono essere esperti indipendenti. La loro nomina, così come l'approvazione del regolamento di organizzazione e di gestione della CAV PP, è di competenza del Consiglio federale. In qualità di autorità di alta vigilanza, la CAV PP è responsabile di garantire un'esecuzione uniforme nel quadro delle normative vigenti. I lavori legislativi nel settore della previdenza professionale sono invece di competenza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

### 2.2 Commissione

#### 2.2.1 Composizione e organizzazione della Commissione

La CAV PP è composta da un minimo di sette a un massimo di nove membri. Ogni parte sociale ha diritto a un rappresentante. I membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo accessorio.

Dal 1° gennaio 2023, la CAV PP è composta da nove persone, nominate dal Consiglio federale fino alla fine del 2023.

- **Vera Kupper Staub, Dr. oec. publ., presidente**  
Ex responsabile della divisione investimenti della cassa pensioni della Città di Zurigo, ex membro del Comitato direttivo dell'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP)
- **Catherine Pietrini, esperta in assicurazioni di pensione dipl., vicepresidente**  
Ex attuarista senior presso Pittet Associés
- **Fabrizio Ammirati, economista, CFA, FRM, CAIA**  
Senior Investment Advisor e membro del consiglio di fondazione della cassa pensioni «Fondo di previdenza per il Personale della Banca del Ceresio»
- **Séverine Arnold, Prof. Dr. sc. act.,**  
Professoressa di scienze attuariali all'Università di Losanna

Per saperne di più sulla  
Commissione visitate  
il [sito web della CAV PP](#)

- **Franziska Berger, esperta in assicurazioni di pensione dipl.**  
Responsabile della gestione dei prodotti presso la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni sulla vita SA
- **Kurt Gfeller, lic. rer. pol., rappresentante dei datori di lavoro**  
Vicedirettore dell'Unione svizzera delle arti e mestieri
- **Stefan Giger, rappresentante dei lavoratori**  
Segretario generale del Sindacato svizzero dei servizi pubblici (SSP) fino al luglio del 2022
- **Thomas Hohl, Dr. iur.**  
Ex direttore della Cassa pensioni Migros, ex membro del Comitato direttivo dell'ASIP
- **Peter Leibfried, Prof. Dr. oec.**  
Professore di auditing e accounting all'Università di San Gallo

Il regolamento è disponibile sul sito web della CAV PP

Il Regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (RS 831.403.42) disciplina l'organizzazione, le competenze e l'esecuzione dei compiti della Commissione e della Segreteria.

Nell'anno in esame si sono svolte dieci sedute della Commissione. Gli affari trattati sono stati preparati dalla Segreteria secondo le priorità stabilite dalla Commissione. Di norma, la Commissione decide su proposte concrete presentate dalla Segreteria.

### 2.2.2 Orientamento e obiettivi strategici

L'obiettivo primario della CAV PP consiste nel tutelare con senso di responsabilità e lungimiranza gli interessi finanziari degli assicurati nel secondo pilastro, rafforzando la fiducia nella previdenza professionale.

La CAV PP garantisce un'esecuzione uniforme a livello nazionale della prassi di vigilanza; con le sue misure e le sue decisioni, che si inseriscono in un contesto macroeconomico a lungo termine, contribuisce in modo coerente al miglioramento della sicurezza del sistema.

Gli obiettivi sono disponibili sul sito web della CAV PP

In qualità di autorità indipendente, predispone informazioni sulla previdenza professionale per tutti i gruppi interessati.

Per il periodo 2020–2023 la Commissione si è posta i seguenti obiettivi strategici:

- attuare una vigilanza uniforme e incentrata sui rischi nel sistema della previdenza professionale;
- garantire una governance trasparente e credibile di tutti gli attori del secondo pilastro;
- rafforzare le competenze di tutte le persone e le istituzioni coinvolte nell'esecuzione della previdenza professionale;
- esercitare la vigilanza diretta con la massima efficienza ed efficacia;
- predisporre informazioni mirate sulla previdenza professionale, in particolare dati aggiornati sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza.

La CAV PP è consapevole che ogni ulteriore regolamentazione comporta oneri supplementari per gli enti soggetti alla vigilanza, generando costi che, alla fine, vanno a carico degli assicurati. Per questa ragione, la Commissione ha deciso di esercitare la propria attività di regolamentazione concentrandosi soprattutto sull'efficacia nel lungo periodo e tenendo sempre presente il rapporto costi-benefici. Inoltre, la CAV PP esamina sistematicamente l'efficacia delle proprie misure.

### 2.2.3 Dialogo con i principali portatori d'interesse

Oltre al contatto regolare con le autorità di vigilanza regionali soggette alla sua vigilanza, la CAV PP ha instaurato uno scambio di informazioni mensile istituzionalizzato con l'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS). La Segreteria della Commissione è inoltre in contatto con l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Infine, la CAV PP intrattiene un dialogo regolare con le organizzazioni e le associazioni operanti nel settore della previdenza professionale nonché con altri attori interessati, elencati di seguito.

**Associazioni di soggetti sottoposti a vigilanza:**

- Conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento (CAFI)

**Altre organizzazioni e associazioni:**

- *Asset Management Association Switzerland (AMAS)*
- Associazione di previdenza Svizzera (VVS)
- Associazione svizzera degli attuari (ASA)
- Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP)
- Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP)
- Commissione tecnica Swiss GAAP RPC
- EXPERTsuisse
- Fiduciari|Suisse
- inter-pension
- PatronFonds
- *Swiss Investment Consultants for Pension Funds (SWIC)*
- *Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA)*
- *Swiss Structured Products Association (SSPA)*
- veb.ch

## 2.2.4 Collaborazione internazionale

Anche quest'anno la CAV PP ha partecipato agli incontri internazionali dell'*International Organization of Pension Supervisors (IOPS)*, un organismo associativo facente capo all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che riunisce le autorità di vigilanza di circa 80 Paesi. Esso favorisce il dialogo su intenzioni e obiettivi nonché lo scambio di informazioni e fissa standard per le buone pratiche nell'ambito della vigilanza sugli istituti di previdenza. Nel 2022 la CAV PP ha partecipato a tre riunioni di lavoro dell'organizzazione, una delle quali in videoconferenza. Tra i temi d'attualità rientrano la cibersicurezza, la digitalizzazione della vigilanza e l'implementazione delle direttive ESG.

## 2.3 Segreteria

La Segreteria rappresenta la Commissione verso l'esterno. È responsabile della preparazione e dell'attuazione delle sue direttive, delle sue norme e di tutte le sue altre decisioni. Inoltre, essa esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza regionali, svolge ispezioni presso di esse ed è responsabile dello scambio di informazioni e dell'elaborazione congiunta di prassi di vigilanza. La Segreteria tiene il registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati ed esercita la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore.

La Segreteria è diretta dal giurista Manfred Hüsler ed è suddivisa nei cinque settori seguenti:

### Audit

Il Settore Audit assiste e controlla le autorità di vigilanza regionali per garantire un'applicazione uniforme del diritto federale. A tal fine esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza regionali, svolge ispezioni ed elabora direttive. Inoltre, tratta questioni concernenti la presentazione e la revisione dei conti e sviluppa norme tecniche e modelli di rapporto per l'esame e

Per saperne di più sulla  
Segreteria visitate  
il sito web della CAV PP

la presentazione dei rapporti degli uffici di revisione. Infine, rappresenta la CAV PP in seno alla commissione tecnica Swiss GAAP RPC (in veste di osservatore).

### **Vigilanza diretta**

Il Settore Vigilanza diretta esercita la vigilanza su tutte le fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore. I suoi collaboratori esaminano tra l'altro i rapporti annuali e le basi regolamentari delle istituzioni soggette alla vigilanza della CAV PP e prendono visione dei rapporti dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione; per quanto riguarda l'istituto collettore, verificano i procedimenti in caso di liquidazione parziale e le misure da adottare in caso di copertura insufficiente. Inoltre, esaminano i prodotti delle fondazioni d'investimento e sono competenti per le questioni tecniche attinenti al settore degli investimenti di capitale.

### **Risk Management**

Il Settore Risk Management è competente per il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza in Svizzera e gli sviluppi internazionali e rappresenta la Commissione in seno a organismi internazionali. Inoltre, valuta le direttive tecniche della CSEP e, se del caso, ne prepara il riconoscimento quale standard minimo. Infine, il Settore Risk Management sostiene gli altri settori per tutte le questioni che richiedono al contempo conoscenze specialistiche, in particolare per l'elaborazione e la valutazione di direttive e norme tecniche.

### **Diritto**

Il Settore Diritto è competente per il sostegno giuridico degli altri settori. I suoi collaboratori elaborano sia direttive e comunicazioni che decisioni, ricorsi e pareri. Forniscono assistenza giuridica per lo svolgimento di ispezioni, verificano l'adempimento dei requisiti per la costituzione di fondazioni d'investimento e trattano questioni giuridiche di rilievo per l'esecuzione di una prassi di vigilanza uniforme. Inoltre, sono competenti per la concessione e la revoca dell'abilitazione ai periti in materia di previdenza professionale.

### **Servizi centrali**

I Servizi centrali garantiscono il sostegno amministrativo alla presidente, ai membri della Commissione, al direttore e alla Segreteria. Queste prestazioni di supporto comprendono, tra l'altro, la gestione delle finanze, le risorse umane, la logistica e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I collaboratori dei Servizi centrali si occupano anche della comunicazione esterna e interna.

## **2.4 Basi legali**

### **2.4.1 Compiti legali**

I compiti legali della CAV PP contemplati all'articolo 64a LPP possono essere raggruppati in diverse categorie:

- la CAV PP esercita l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali, cui può impartire direttive;
- esercita la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore;
- è l'autorità competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale;
- ha la facoltà di emanare direttive destinate ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione nonché di riconoscere norme tecniche;
- per adempiere i suoi compiti, la CAV PP dispone di svariati strumenti quali la possibilità di emanare direttive, comunicazioni e decisioni nonché di effettuare ispezioni.

Tutte le direttive  
e comunicazioni sono  
disponibili sul  
sito web della CAV PP

## 2.4.2 Direttive e comunicazioni

Nell'anno in esame le autorità di vigilanza hanno sottoposto alla CAV PP diverse questioni giuridiche che necessitavano di una regolamentazione uniforme. La Commissione ha pubblicato o adeguato direttive e comunicazioni sui temi seguenti:

- Modifica di D – 01/2012 «Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale»
- Modifica di D – 04/2013 «Verifica e rapporto degli uffici di revisione»
- C – 01/2022 «Obbligo di ottenere un'autorizzazione per i gestori di patrimoni collettivi ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera b LsFi»
- C – 02/2022 «Risparmio in titoli presso gli istituti di libero passaggio»
- C – 03/2022 «Rapporto tra l'articolo 46 OPP 2 e le direttive D – 01/2021 'Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza'»

## 2.4.3 Consultazioni

La CAV PP è stata interpellata 30 volte da altre unità amministrative o uffici federali nel quadro di consultazioni degli uffici su progetti che vertevano sulla previdenza professionale in senso più o meno stretto. In qualità di organo di vigilanza, per principio la CAV PP non si esprime su novità e modifiche proposte a livello di legge o di ordinanza, salvo nei casi in cui esse riguardano direttamente il secondo pilastro o l'attività della Commissione stessa. In questo capitolo, sono pertanto menzionati diversi temi.

Nel maggio del 2022 la CAV PP è stata invitata a esprimersi sulla mozione 22.3389 «Anche i redditi da attività accessorie nella LPP», della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S), concernente l'abrogazione dell'esenzione dall'assicurazione obbligatoria secondo l'articolo 1j capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1). Al fine di tenere conto dello statuto particolare dei lavoratori indipendenti e di non penalizzarli tramite il limite ai versamenti nel pilastro 3a, si raccomanda di modificare questo articolo unicamente per i lavoratori dipendenti. La CAV PP ha proposto al legislatore di completare la risposta alla mozione. Con la nuova regolamentazione, l'assicurato è infatti obbligatoriamente affiliato presso due istituti di previdenza. Ciò comporta una doppia deduzione di coordinamento – il maggiore ostacolo per i lavoratori a tempo parziale –, in quanto le soluzioni previdenziali dei due istituti di previdenza non sono coordinate tra loro. Inoltre paga due volte le spese amministrative, che sono quindi più elevate; in caso di invalidità parziale, un conflitto di competenza tra gli istituti di previdenza è inevitabile. Il problema potrebbe essere completamente risolto unicamente coordinando i diversi rapporti di lavoro presso un unico istituto, il che sarebbe però in contraddizione con il sistema del secondo pilastro.

## 3 Temi salienti del 2022

### 3.1 Vigilanza sistemica

#### 3.1.1 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza

Il 17 maggio 2022 la CAV PP ha presentato il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza 2021. Si tratta ormai della decima rilevazione annuale sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza condotta dalla CAV PP. Questa mole di dati offre l'opportunità di studiare l'evoluzione dei diversi valori analizzati nel rapporto dal 2014 al 2021.

Alla fine del 2021 il grado di copertura degli istituti di previdenza senza garanzia dello Stato e senza assicurazione completa era salito in media al 118,5 per cento (fine 2020: 113,5%). Si tratta del più elevato grado di copertura medio attestato dall'inizio delle rilevazioni. Tale miglioramento è principalmente dovuto a un rendimento patrimoniale netto medio pari all'8,0 per cento.

Rispetto alla prima rilevazione, la CAV PP ha potuto constatare che i valori tecnici alla base del grado di copertura sono stati adattati alle condizioni di mercato. In particolare, tra il 2014 e il 2021 il valore mediano del tasso d'interesse tecnico è diminuito dal 3,00 all'1,75 per cento. Nello stesso lasso di tempo, è calato anche l'interesse garantito (dal 3,4 al 2,2%), a causa della diminuzione dell'aliquota di conversione media. Anche le strategie d'investimento si sono evolute: gli istituti di previdenza hanno infatti reagito ai bassi tassi d'interesse con una maggiore propensione al rischio.

Quello per il 2022 è l'undicesimo rilevamento sulla situazione finanziaria. I risultati relativi alla situazione finanziaria di fine 2022 possono essere consultati sul [sito web della CAV PP](#).

#### 3.1.2 Revisione delle direttive D – 01/2012 «Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale»

La CAV PP ha rielaborato le direttive D – 01/2012 «Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale». Le modifiche riguardano principalmente i seguenti temi:

##### **Formazione continua (cap. 3.1.2 delle direttive)**

La verifica annuale dell'adempimento delle condizioni in materia di formazione continua da parte della CAV PP verrà meno. Per accertare l'adempimento dei suddetti requisiti, la Commissione avrà tuttavia la facoltà di svolgere in qualsiasi momento controlli a campione. Su richiesta, i periti abilitati dovranno fornire alla CAV PP i giustificativi necessari relativi ai corsi di formazione continua svolti. A tale scopo, i periti dovranno conservare i giustificativi in questione per cinque anni. Anche in futuro, la formazione continua dovrà essere comprovata prendendo a riferimento i requisiti della CSEP, vale a dire sulla base delle direttive sulla formazione continua per i membri della CSEP.

##### **Requisiti per le persone giuridiche (cap. 3.2 delle direttive)**

Le condizioni precedentemente previste dalle direttive per l'abilitazione delle persone giuridiche erano inadeguate. Nella legge, l'abilitazione di persone giuridiche non è nemmeno menzionata. Alla luce dell'importanza dell'attività peritale nella previdenza professionale e del fatto che oggi i relativi mandati sono assunti quasi esclusivamente da uffici, tali requisiti erano insufficienti. In

Le direttive sono disponibili  
sul [sito web della CAV PP](#)

qualche caso isolato vi sono peraltro stati problemi con uffici di periti. D'ora in poi, le persone giuridiche dovranno quindi soddisfare in particolare i seguenti requisiti minimi:

- la persona giuridica deve approntare un piano di misure per la garanzia della qualità dell'attività peritale secondo l'articolo 52e LPP (cap. 3.2.2 delle direttive);
- la persona giuridica deve essere gestita in una situazione finanziaria sana (cap. 3.2.3 delle direttive).

#### **Limitazione temporale dell'abilitazione delle persone giuridiche (cap. 3.4 delle direttive)**

Poiché la CAV PP, in qualità di autorità preposta all'abilitazione, non esercita una vigilanza costante sui periti, l'abilitazione delle persone giuridiche sarà limitata a cinque anni. Contrariamente all'abilitazione delle persone fisiche, in questo caso non si tratta di qualifiche personali o diplomi, bensì di requisiti aziendali che possono cambiare in qualsiasi momento e andrebbero dunque verificati periodicamente. Questa differenziazione esiste anche in altri ambiti giuridici, come sancito ad esempio nell'articolo 3 capoverso 2 della legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR; RS 221.302), in base al quale le persone fisiche sono abilitate a tempo indeterminato e le imprese di revisione per un periodo di cinque anni.

#### **Revoca dell'abilitazione (cap. 4.5 delle direttive)**

Le direttive precedenti prevedevano soltanto la revoca dell'abilitazione se i requisiti non sono più soddisfatti, il che è ovvio. La legge e l'ordinanza non contengono disposizioni relative a comportamenti scorretti di periti ed eventuali misure per porvi rimedio. Tale situazione risulta insoddisfacente. La revoca dell'abilitazione costituisce un'ingerenza radicale nella libertà economica e, per le persone fisiche, equivale a un divieto di esercizio della professione. Anche provvedimenti meno pesanti come la diffida o l'avvertimento di un perito costituiscono misure che dovrebbero basarsi su una base giuridica esplicita. La CAV PP ha pertanto concretizzato nelle direttive i motivi di un intervento e le relative procedure. Non si tratta di rendere più restrittive le basi giuridiche bensì di precisarle e di garantire trasparenza e certezza del diritto.

### **3.1.3 Progetto di direttive «Requisiti minimi per le autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP»**

Tramite requisiti specifici per l'attività di vigilanza incentrata sui rischi, con il progetto «Requisiti minimi per le autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP» la CAV PP intende promuovere un'attività di vigilanza delle autorità di vigilanza regionali che sia uniforme e orientata alle sfide della previdenza professionale. L'accento è posto sull'impiego del patrimonio di previdenza conforme allo scopo, sulla salvaguardia della stabilità finanziaria degli istituti di previdenza e sulla tutela degli interessi collettivi degli assicurati.

Coinvolgendo le autorità di vigilanza regionali, già nel 2020 la CAV PP ha redatto un documento programmatico sul concetto di vigilanza, ponendo così le basi del progetto per una vigilanza sulla previdenza professionale maggiormente incentrata sui rischi. Sempre di concerto con le suddette autorità, nel 2021 sono iniziati i lavori veri e propri inerenti al progetto, con una valutazione della situazione presso tutte le otto autorità di vigilanza regionali.

Nel 2022 la CAV PP ha esaminato le analisi della situazione presso le autorità di vigilanza regionali e proposto temi di discussione all'attenzione dei due gruppi di lavoro misti «Rischi finanziari» e «Rischi non finanziari», riunitisi per la prima volta alla fine di maggio e all'inizio di giugno del 2022. All'interno di questi gruppi di lavoro sono stati condotti intensi dibattiti con i rappresentanti delle autorità di vigilanza regionali. Basandosi sui risultati di queste discussioni e sulle prese di posizione delle autorità di vigilanza regionali, nella seconda metà del 2022 la CAV PP ha valutato come proseguire in maniera efficace il progetto relativo alla vigilanza incentrata sui rischi.

### 3.1.4 Risparmio in titoli presso gli istituti di libero passaggio

L'investimento in titoli nel caso di fondi di libero passaggio è sempre più frequentemente considerato quale opzione dagli intestatari della previdenza. Se questi ultimi optano per il risparmio in titoli al posto di una soluzione di risparmio puro, la responsabilità per la decisione d'investimento non è più collettiva ma diventa individuale. Ne consegue che il rischio d'investimento è a carico dello stesso intestatario della previdenza. Un rendimento negativo dell'investimento può pertanto incidere in misura significativa sulla previdenza per la vecchiaia, il che costituisce un notevole rischio. Occorre pertanto sensibilizzare gli intestatari in merito ai rischi in questione. A tale proposito assumono un ruolo cruciale gli obblighi d'informazione degli istituti di libero passaggio. Nel 2022 la CAV PP ha pubblicato la comunicazione C – 02/2022 «Risparmio in titoli gli presso istituti di libero passaggio» al fine di stabilire elementi chiave specifici, rilevanti sotto il profilo del diritto previdenziale, per quanto concerne l'informazione degli intestatari della previdenza riguardo al risparmio in titoli nel settore del libero passaggio.

Le comunicazioni sono disponibili sul sito web della CAV PP

### 3.1.5 Rapporto tra l'articolo 46 OPP 2 e le direttive D – 01/2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza»

Nel 2021 la CAV PP ha pubblicato le direttive D – 01/2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza». L'articolo 46 OPP 2 concerne il miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni in caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate. Anche le direttive D – 01/2021 riguardano istituti collettivi e comuni e, nel loro campo di applicazione, definiscono gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza. Da allora, nella prassi più volte si è posta la questione del rapporto tra le direttive D – 01/2021 e l'articolo 46 OPP 2 e dell'applicabilità del suddetto articolo agli istituti di previdenza di diritto pubblico. Con la comunicazione C – 03/2022 «Rapporto tra l'articolo 46 OPP 2 e le direttive D – 01/2021 'Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza'», la CAV PP ha fornito una risposta a tali interrogativi.

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

Le comunicazioni sono disponibili sul sito web della CAV PP

Il campo di applicazione delle direttive D – 01/2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza» della CAV PP non influisce sull'applicabilità dell'articolo 46 OPP 2. L'assoggettamento o meno di un istituto di previdenza all'articolo 46 OPP 2 è dettato unicamente dalle disposizioni dell'articolo 46 OPP 2 e non dipende dal fatto che le direttive della CAV PP siano applicabili o meno all'istituto di previdenza in questione. Ciò risulta peraltro dalla gerarchia delle norme. Le ordinanze del Consiglio federale sono infatti gerarchicamente superiori alle direttive della CAV PP e quindi prevalgono su di esse. Non è dunque possibile assoggettare un istituto di previdenza all'articolo 46 OPP 2 adducendo come motivo che esso è subordinato alle direttive della CAV PP. L'emanazione delle direttive della CAV PP non ha modificato il campo di applicazione dell'articolo 46 OPP 2, tanto più che le suddette direttive non costituiscono una concretizzazione dell'articolo in questione.

Di fatto sussiste però una certa sovrapposizione tra l'articolo 46 OPP 2 e le direttive D – 01/2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza», poiché entrambi riguardano istituti collettivi e comuni. Una differenza evidente consiste nel fatto che gli istituti di previdenza di associazioni (cfr. art. 46 cpv. 3 OPP 2) sono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 46 OPP 2, mentre le direttive della CAV PP riguardano anche questi ultimi. Per quanto concerne gli istituti di previdenza di diritto pubblico, occorre sottolineare che questi non figurano tra le eccezioni indicate nell'articolo 46 capoverso 3 OPP 2 e dunque rientrano nel campo di applicazione dell'articolo in questione. Ne consegue che un istituto di previdenza di diritto pubblico soggiace all'articolo 46 OPP 2 se assume la forma di istituto collettivo o comune e non accetta unicamente affiliazioni di datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie.

### 3.1.6 Obbligo di autorizzazione per i gestori di patrimoni collettivi ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera b LIsFi

Con l'entrata in vigore della legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1) e della legge sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1) il 1° gennaio 2020, la competenza per l'autorizzazione dei gestori di patrimoni di previdenza è passata dalla CAV PP alla FINMA. Nell'anno in esame, alla CAV PP è stato chiesto più volte di chiarire il disciplinamento dell'obbligo di autorizzazione per i gestori di portafogli immobiliari e altri gestori esterni di patrimoni di previdenza.

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

Dopo aver consultato la FINMA, nella comunicazione C – 01/2022 del 23 maggio 2022 la Commissione ha sottolineato che l'obbligo di autorizzazione per la gestione esterna di patrimoni di previdenza è retto dall'articolo 24 capoverso 1 lettera b LIsFi. Conformemente alle disposizioni transitorie dell'articolo 74 LIsFi, i gestori di patrimoni di previdenza autorizzati fino al 2019 dalla CAV PP devono presentare una richiesta di autorizzazione alla FINMA entro la fine del 2022. Gli istituti che dopo l'entrata in vigore della LIsFi gestiscono patrimoni di un istituto della previdenza professionale secondo l'articolo 34 capoverso 2 dell'ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi; RS 954.11) possono iniziare la loro attività soltanto se dispongono di un'autorizzazione della FINMA. In base alle disposizioni legali, tutti gli istituti che gestiscono a titolo professionale valori patrimoniali a nome e per conto di un istituto della previdenza professionale sono soggetti all'obbligo di autorizzazione. Per quanto riguarda l'obbligo di autorizzazione, secondo il parere della FINMA è indifferente che il patrimonio gestito consista o meno in strumenti finanziari secondo la LSerFi. Pertanto necessitano di un'autorizzazione della FINMA in particolare anche i gestori di patrimoni collettivi che amministrano esclusivamente immobili a nome e per conto di un istituto della previdenza professionale.

Con la comunicazione C – 01/2022 «Obbligo di autorizzazione per i gestori di patrimoni collettivi ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera b LIsFi», la CAV PP ha dunque raccomandato a istituti di previdenza, fondazioni d'investimento, istituti di libero passaggio, istituti del pilastro 3a e fondi di previdenza il cui patrimonio di previdenza è del tutto o in parte gestito esternamente di verificare se i loro gestori esterni necessitano di un'autorizzazione della FINMA quali gestori di patrimoni collettivi, a meno che l'autorizzazione in questione non sia già disponibile.

### 3.1.7 Vie legali in caso di controversie relative all'informazione degli assicurati

Nel periodo considerato, la CAV PP è stata ripetutamente interpellata da assicurati in merito alle vie legali in caso di informazioni rifiutate o insufficienti. Spetta la competenza al tribunale cantonale delle assicurazioni (procedura secondo l'art. 73 LPP) o all'autorità di vigilanza (procedura secondo l'art. 74 LPP)? Quale ruolo assume in questo contesto l'articolo 62 capoverso 1 lettera e LPP, che, per quanto riguarda la competenza dell'autorità di vigilanza, rinvia agli articoli 65a e 86b capoverso 2 LPP?

In base al messaggio concernente la LPP (FF 1976 I 113, in particolare pag. 182), secondo l'articolo 62 capoverso 1 LPP le autorità di vigilanza sono tenute per legge a esaminare i reclami presentati dagli assicurati e, all'occorrenza, a venire loro in aiuto. Il vigente articolo 62 capoverso 1 lettera e LPP è entrato in vigore contestualmente alla prima revisione della LPP il 1° aprile 2004. Nel contempo sono state abrogate le istruzioni del Consiglio federale dell'11 maggio 1988 rivolte alle autorità di vigilanza in merito all'obbligo degli istituti di previdenza registrati di informare i loro assicurati (FF 1988 II 641 segg.; disponibili soltanto in tedesco). Tali istruzioni contenevano requisiti minimi dettagliati riguardo all'obbligo d'informazione degli istituti di previdenza nei confronti dei loro assicurati. All'insorgere dell'evento assicurato, gli istituti di previdenza erano in particolare tenuti, su richiesta dell'assicurato, a fornire informazioni sull'ammontare e sui fattori di calcolo delle prestazioni a lui spettanti. Le autorità di vigilanza dovevano garantire che gli istituti di previdenza fornissero un minimo di indicazioni agli assicurati. Esse

potevano in aggiunta imporre agli istituti di previdenza di trasmettere ulteriori informazioni. Al momento di decidere l'abrogazione delle istruzioni in questione, il legislatore probabilmente non era abbastanza consapevole del fatto che, così facendo, avrebbe complicato non poco il quadro giuridico per gli assicurati desiderosi di far valere il proprio diritto ad essere informati.

In base al dettato dell'articolo 62 capoverso 1 lettera e LPP, la competenza decisionale dell'autorità di vigilanza si limita alle controversie relative al diritto di ottenere informazioni generali conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2 LPP. Tra queste informazioni generali figurano tra l'altro il conto annuale e il rapporto annuale dell'istituto di previdenza. Il diritto degli assicurati a informazioni individuali secondo l'articolo 86b capoverso 1 LPP, in particolare quelle relative ai diritti alle prestazioni, esula invece dalla competenza decisionale sancita nell'articolo 62 capoverso 1 lettera e LPP. Se ne può dedurre, a contrario, che simili controversie vadano risolte per via giudiziaria conformemente all'articolo 73 LPP. Secondo il parere della CAV PP, la regolamentazione legale attuale è inadeguata e troppo complessa. Francamente non si capisce perché gli assicurati debbano in ogni caso appellarsi al tribunale cantonale delle assicurazioni per far valere il loro diritto a informazioni individuali. Si tratta di un ostacolo non trascurabile, in quanto presentare la necessaria istanza scritta risulta notevolmente più complesso dell'inoltro di una richiesta in tal senso all'autorità di vigilanza e presuppone perlomeno conoscenze di base di un simile iter processuale. Un'azione giudiziaria appare in particolare inutile quando le informazioni richieste servono semplicemente all'assicurato per verificare la correttezza dell'ammontare e dei fattori di calcolo delle prestazioni spettantigli. Fino all'abrogazione delle istruzioni del Consiglio federale menzionate in precedenza, era opinione comune che uno dei compiti delle autorità di vigilanza fosse di garantire che gli assicurati ricevessero dal proprio istituto di previdenza le informazioni a cui avevano diritto.

Secondo il parere della CAV PP, occorre adeguare l'articolo 62 capoverso 1 lettera e LPP in modo tale che, in caso di controversie con il proprio istituto di previdenza in merito al diritto di essere informati, gli assicurati possano anche rivolgersi all'autorità di vigilanza. Diventerebbe così inutile la distinzione, a volte spinosa, tra informazioni individuali e generali. Pure la sentenza 9C\_53/2011 del Tribunale federale del 28 settembre 2011 induce a ritenere che una tale soluzione risulterebbe più appropriata. Con questa sentenza, il Tribunale federale ha confermato la decisione di non entrata in materia del tribunale cantonale delle assicurazioni, stabilendo che l'assicurata in questione avrebbe dovuto far valere il suo diritto di ottenere un certificato di previdenza con indicazione del capitale di rendita rivolgendosi all'autorità di vigilanza. La sentenza del Tribunale federale appare corretta nella sostanza, ma contraddice il dettato dell'articolo 62 capoverso 1 lettera e LPP. Per la CAV PP, sarebbe pertanto opportuno e al passo con i tempi che, perlomeno per quanto riguarda le vie legali in caso di controversie relative al diritto degli assicurati di essere informati, la LPP venisse uniformata al resto del diritto federale in materia di assicurazioni sociali.

## 3.2 Vigilanza diretta

### 3.2.1 Modifiche dell'ordinanza sulle fondazioni d'investimento

Nel dicembre del 2021 le Camere federali hanno deciso di modificare la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; RS 951.31) al fine di introdurre una nuova categoria di fondi (*Limited Qualified Investor Fund*, L-QIF). Si tratta di investimenti collettivi di capitale non soggetti all'approvazione o all'autorizzazione della FINMA. Le disposizioni d'esecuzione saranno disciplinate nell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol; RS 951.311). La revisione dell'OICol offre l'occasione di adeguare anche l'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond; RS 831.403.2) al fine di consentire in futuro a tali fondazioni di investire

in L-QIF. La procedura di consultazione concernente la modifica dell'OICol e dell'OFond si è conclusa alla fine del 2022.

### **3.2.2 Test di compatibilità climatica 2022 per il mercato finanziario svizzero**

Dopo il 2017 e il 2020, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SIF) hanno svolto per la terza volta un test di compatibilità climatica secondo il metodo PACTA (*Paris Agreement Capital Transition Assessment*), coordinato a livello internazionale. La CAV PP ha incoraggiato gli istituti soggetti a vigilanza a partecipare a questo sondaggio volontario.

## 4 Vigilanza operativa

### 4.1 Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali

#### 4.1.1 Incontri regolari

Nel 2022 la CAV PP e le autorità di vigilanza regionali hanno svolto quattro riunioni. Una metà si è tenuta in presenza, mentre l'altra metà in videoconferenza. Queste riunioni hanno contribuito a rafforzare la collaborazione e il dialogo tra la Commissione e le autorità di vigilanza. Inoltre, hanno dato a tutti i partecipanti l'opportunità di affrontare problemi e temi di attualità e di lavorare insieme per trovare soluzioni comuni. Durante queste riunioni trimestrali è stata affrontata in particolare la questione della collaborazione tra la CAV PP e le autorità di vigilanza. A causa di alcune divergenze emerse durante le discussioni, si è concordato di cercare soluzioni per migliorare la collaborazione. Un primo passo in questa direzione è stato l'incontro tra i rappresentanti degli organi supremi delle autorità di vigilanza e della Commissione.

Oltre agli incontri trimestrali, esistono anche gruppi di lavoro con le autorità di vigilanza regionali, che si riuniscono in funzione del bisogno. In questo contesto, la collaborazione tra le autorità di vigilanza e la CAV PP si è rivelata proficua e costruttiva, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione e la prima applicazione delle direttive D – 01/2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza». Un altro gruppo di lavoro si è concentrato sulla plausibilizzazione uniforme della raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale in merito al tasso d'interesse tecnico da parte di tutte le autorità di vigilanza.

#### 4.1.2 Ispezioni

La Commissione ha deciso di non svolgere ispezioni nel 2022. Questo ha consentito di porre l'accento sulla collaborazione con le autorità di vigilanza nel quadro del progetto sui requisiti minimi per una vigilanza uniforme e incentrata sui rischi.

#### 4.1.3 Esame dei rapporti annuali

Esaminando i rapporti annuali 2021 delle autorità di vigilanza, la Commissione ha constatato che sei rapporti annuali adempiono pienamente i requisiti stabiliti nelle direttive D – 02/2012 «Standard per i rapporti annuali delle autorità di vigilanza (BSVA, Aarau; BVS, Zurigo; BSABB, Basilea; ASFIP, Ginevra; BBSA, Berna; OBSA, San Gallo). Le altre due autorità di vigilanza (ZBSA, Luzern; As-So, Losanna) non soddisfano tutti i requisiti minimi in merito al contenuto dei rapporti annuali.

### 4.2 Periti in materia di previdenza professionale

#### 4.2.1 Abilitazioni

Dal 1° gennaio 2012, conformemente all'articolo 52d capoverso 1 LPP, i periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla CAV PP. Nel 2022 sono state abilitate dieci persone fisiche e una persona giuridica.

Attualmente sono abilitate quali periti in materia di previdenza professionale 196 persone fisiche e 34 persone giuridiche (dati aggiornati a metà marzo del 2023).

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

### 4.2.2 Garanzia della qualità

Al fine di garantire la qualità del lavoro dei periti, la CAV PP insieme alle autorità di vigilanza regionali elabora standard di attuazione, il cui rispetto è controllato e imposto dalle suddette autorità. Nell'anno in esame, per il terzo anno d'esercizio consecutivo, si è svolto un incontro virtuale tra la CAV PP e le autorità di vigilanza regionali per preparare l'attuazione delle Direttive tecniche 4 riviste. Quale ulteriore misura di garanzia della qualità, si prevede di riconoscere le Direttive tecniche 7 preventivamente riviste quali standard minimo per le perizie degli istituti di previdenza in situazione di concorrenza.

## 4.3 Uffici di revisione

### 4.3.1 Ulteriore sviluppo della revisione secondo la LPP

In vista di un ulteriore sviluppo del ruolo degli uffici di revisione nella previdenza professionale, EXPERTsuisse, Fiduciarisuisse e veb.ch hanno istituito un gruppo di lavoro misto con il coinvolgimento della CAV PP, delle autorità di vigilanza regionali e dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR). L'obiettivo di questo gruppo di lavoro era di illustrare le prospettive di sviluppo in tema di governance nell'ambito della LPP. In seguito alla stesura di un rapporto intermedio nell'aprile del 2021 sulle possibili misure di ulteriore sviluppo e in attesa della presa di posizione del Consiglio federale riguardo alla necessità di modificare il diritto in materia di revisione e di sorveglianza della revisione, il gruppo di lavoro ha temporaneamente sospeso la propria attività.

Il 31 agosto 2022 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla necessità di modificare il diritto in materia di revisione e di sorveglianza della revisione, in cui è giunto tra l'altro alla conclusione che occorre riesaminare i requisiti in materia di qualità della revisione secondo la LPP. Il rapporto in questione incarica i servizi competenti, vale a dire l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e l'Ufficio federale di giustizia (UFG), di analizzare in maniera approfondita come si potrebbe consolidare a lungo termine il sistema previdenziale mediante il miglioramento della qualità della revisione. Alla luce di questa decisione, EXPERTsuisse ha invitato la CAV PP e altri attori rilevanti nel settore della vigilanza della previdenza professionale a riattivare nel 2023 il gruppo di lavoro per l'ulteriore sviluppo della governance nell'ambito della LPP.

### 4.3.2 Aggiornamento delle direttive D – 04/2013 «Verifica e rapporto degli uffici di revisione»

Le direttive D – 04/2013 «Verifica e rapporto degli uffici di revisione» stabiliscono come requisito minimo che la verifica del conto annuale di un istituto di previdenza venga effettuata secondo gli Standard svizzeri di revisione (SR) attualmente vigenti e la raccomandazione di revisione (RR) 40 concernente la verifica e il rapporto dei revisori degli istituti di previdenza.

Considerati gli sviluppi in atto a livello internazionale, nel primo semestre del 2022 EXPERTsuisse ha provveduto a rielaborare gli SR, ora denominati Standard svizzeri di revisione contabile (SR-CH). Di conseguenza, con il coinvolgimento della CAV PP, nel primo semestre del 2022 EXPERTsuisse ha anche adeguato la RR 40, che include modelli di rapporto degli uffici di revisione relativi a istituti della previdenza professionale. In seguito a ciò, nell'agosto del 2022 la CAV PP ha aggiornato le proprie direttive D – 04/2013, riconoscendo così i nuovi SR-CH e la RR 40 rivista, inclusi i nuovi modelli di rapporto quale standard minimo per la verifica dei conti annuali che si chiudono il 15 dicembre 2022 o successivamente.

## 4.4 Vigilanza diretta

### 4.4.1 Fondazioni d'investimento

#### 4.4.1.1 Costituzione di fondazioni d'investimento, fusioni e liquidazioni

Nell'anno in esame la CAV PP ha approvato la costituzione di due fondazioni d'investimento, nello specifico due fondazioni d'investimento immobiliare, e ha rilasciato loro l'abilitazione.

Una fondazione d'investimento è stata liquidata e stralciata dal registro di commercio.

#### 4.4.1.2 Nuovi gruppi d'investimento

Nuovi gruppi d'investimento sono stati lanciati in particolare nei settori «infrastrutture», «private equity» e «immobili all'estero». Le neocostituite fondazioni d'investimento hanno promosso gruppi d'investimento nel settore «immobili in Svizzera».

Singoli gruppi d'investimento nel settore «private equity» si sono inoltre concentrati sugli investimenti a impatto sociale (*impact investments* o *impact investing*). Con questa nozione si intendono investimenti che non puntano unicamente al rendimento finanziario, ma mirano anche a generare effetti positivi misurabili a livello sociale e/o ambientale. Evidentemente, oltre che alla redditività gli investitori prestano crescente attenzione anche all'impatto dei loro investimenti sulla società e sull'ambiente.

Mentre i gruppi d'investimento in *private equity* presentano perlopiù una struttura chiusa (scadenza fissa, *closed-end*), nel settore «infrastruttura» sono stati lanciati anche gruppi d'investimento con un orizzonte illimitato (*evergreen*, *open-end*). I gruppi d'investimento che operano nel campo delle infrastrutture con scadenza fissa vantano in parte un orizzonte d'investimento molto lungo. I gruppi d'investimento a scadenza illimitata offrono la possibilità del riscatto di diritti, ma prevedono un termine di detenzione al momento del lancio, termini di disdetta e restrizioni al riscatto per tenere conto dell'illiquidità degli investimenti sottostanti. I gruppi d'investimento nel settore delle infrastrutture si concentrano ad esempio sui trasporti, sulla produzione di energia, sugli approvvigionamenti, sulla comunicazione e sulle infrastrutture sociali o pongono l'accento in maniera ancora più mirata sull'energia pulita (*clean energy*).

In seguito a catastrofi naturali, i gruppi d'investimento ILS (*insurance linked securities*, ovvero investimenti legati ai rischi assicurativi) hanno visto crescere le loro partecipazioni per cui non era possibile stabilire un valore affidabile. Per questo motivo, sono stati lanciati alcuni gruppi d'investimento *side pockets*, alla cui base vi è l'idea di separare gli investimenti illiquidi da quelli liquidi. A tale scopo, accanto al gruppo d'investimento esistente viene creato un secondo gruppo d'investimento, la *side pocket*, che rileva appunto gli investimenti illiquidi, mentre quelli liquidi rimangono nel gruppo d'investimento esistente. Ciò consente di valutare la parte liquida e di procedere nuovamente a eventuali riscatti. Una costituzione di tranches all'interno di un gruppo d'investimento non è possibile in quanto, conformemente all'articolo 53i capoverso 3 LPP, un gruppo d'investimento deve essere costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori. L'OFond non contiene disposizioni in merito alla costituzione di *side pockets*. In base all'articolo 21 capoverso 5 OFond, gli statuti o il regolamento possono conferire al consiglio di fondazione o a terzi incaricati della gestione il potere di differire di due anni al massimo il riscatto dei diritti di tutti o di alcuni gruppi d'investimento in presenza di circostanze straordinarie, in particolare in caso di problemi di liquidità derivanti da investimenti difficilmente liquidabili. Un rinvio così prolungato del riscatto rappresenta sovente il peggiore scenario possibile, ragion per cui in futuro le fondazioni d'investimento (per il momento soltanto per i gruppi d'investimento in ILS e *hedge funds*) potranno prevedere nel prospetto la costituzione di *side pockets*. Nel caso dei gruppi d'investimento già esistenti o che non prevedono la costituzione di *side pockets* nel prospetto, occorre consultare gli investitori e procedere a una

Tutte le fondazioni d'investimento soggette alla vigilanza sono elencate sul sito web della CAV PP

votazione. La costituzione di *side pockets* richiede in ogni caso il consenso della CAV PP, che decide sulla base delle risposte ottenute alle richieste di spiegazione.

Oltre a occuparsi dei nuovi gruppi d'investimento, la CAV PP ha provveduto anche a numerose modifiche delle direttive d'investimento, spesso completate con i criteri ESG. La CAV PP esige che non venga cambiata unicamente l'etichetta sul prodotto, vale a dire il nome del gruppo d'investimento, ma che le direttive d'investimento indichino chiaramente le azioni concrete compiute in materia di ESG.

#### **4.4.1.3 Autorizzazioni derogatorie rilasciate**

In virtù dell'articolo 26 capoverso 9 OFond, in singoli casi motivati la CAV PP può autorizzare deroghe alle disposizioni della sezione 10 della stessa ordinanza. Nell'anno in esame la Commissione ha concesso una tale autorizzazione derogatoria a una fondazione d'investimento. Si tratta di un gruppo d'investimento nel settore delle infrastrutture.

#### **4.4.1.4 Evoluzione delle istituzioni soggette a vigilanza e del patrimonio d'investimento**

Il patrimonio complessivo amministrato dalle fondazioni d'investimento, dal fondo di garanzia e dall'istituto collettore come pure il numero delle fondazioni d'investimento e dei loro gruppi d'investimento sono costantemente cresciuti negli ultimi anni:

Numero	2021	2020	Variazione 2021 rispetto al 2020
– fondazioni d'investimento	65	63	3,2 %
– Numero di gruppi d'investimento	521	515	1,2 %

Patrimonio complessivo in milioni di franchi	2021	2020	Variazione 2021 rispetto al 2020
– delle fondazioni d'investimento	220 798	196 058	12,6 %
– dell'istituto collettore	21 079	19 598	7,6 %
– del fondo di garanzia	1 440	1 326	8,6 %
<b>Totale dei patrimoni complessivi</b>	<b>243 317</b>	<b>216 982</b>	<b>12,1 %</b>

#### **4.4.2 Istituto collettore**

La CAV PP non ha ancora potuto concludere l'esame del rapporto dell'istituto collettore per l'esercizio 2021 non avendo a disposizione tutti i documenti richiesti.

La Commissione tratta i temi di rilievo con l'istituto collettore in occasione degli incontri di vigilanza periodici. Sono state discusse in particolare questioni concernenti aspetti attuariali, gli adeguamenti necessari a livello di regolamenti e la situazione nel settore dei conti di libero passaggio. Considerati i suoi compiti legali, nell'attuale contesto dei mercati finanziari l'istituto collettore deve far fronte a grosse difficoltà. Per quanto concerne i conti di libero passaggio dell'istituto collettore, come negli anni precedenti si registra un afflusso netto di nuovi capitali.

Nell'ambito della LPP, il livello dei tassi d'interesse, cresciuto nell'anno in esame ma comunque ancora basso, fa sì che vi sia un ampio divario tra la prestazione prevista dalla legge in base

Per saperne di più sull'istituto collettore visitate il suo sito web

all'aliquota minima di conversione LPP del 6,8 per cento, che attualmente corrisponde a un interesse annuo garantito di oltre il 4 per cento, e le aspettative di rendimento del patrimonio investito dall'istituto collettore, che continuano a essere notevolmente inferiori. Contrariamente alla maggior parte degli istituti di previdenza, l'istituto collettore non può applicare un'aliquota di conversione sostanzialmente inferiore al 6,8 per cento prescritto dalla legge, in quanto assicura prevalentemente averi di vecchiaia LPP obbligatori e soltanto una quota molto limitata di averi di vecchiaia sovraobbligatori, che potrebbero essere convertiti in rendite con un'aliquota di conversione più bassa. A causa del limitato margine di manovra dell'istituto collettore, si continua a registrare un netto effetto di redistribuzione dagli assicurati attivi ai beneficiari di rendita.

#### 4.4.3 Fondo di garanzia

Par saperne di più sul fondo di garanzia visitate il suo sito web

L'esame del rapporto annuale per l'esercizio 2021 del fondo di garanzia si è concluso con un riscontro positivo della CAV PP.

Nell'anno in esame il conto d'esercizio si è chiuso con un avanzo di 42,5 milioni di franchi, mentre il conto economico ha registrato un'eccedenza pari a 131,2 milioni di franchi, ascrivibile in particolare al risultato finanziario positivo di 98,8 milioni di franchi. Il risultato degli investimenti corrisponde a una performance del 7,72 per cento. Il patrimonio del fondo di garanzia viene investito prevalentemente in modo passivo.

Nell'anno in esame la CAV PP ha dovuto decidere in merito ai tassi di contribuzione per il 2023 (in scadenza al 30 giugno 2024). Il consiglio di fondazione ha chiesto quanto segue:

- mantenimento del tasso per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole e indennità allo 0,12 per cento;
- mantenimento del tasso per prestazioni in caso d'insolvenza e altre prestazioni allo 0,002 per cento.

La richiesta è stata accolta in occasione della seduta ordinaria della CAV PP del 23 maggio 2022 e i nuovi tassi di contribuzione sono stati successivamente comunicati dal fondo di garanzia.

Nell'anno in esame il fondo di garanzia non ha ancora avvertito le ripercussioni derivanti dalla pandemia di COVID-19; queste si presenteranno presumibilmente con un certo ritardo. Il fondo di garanzia osserva costantemente l'evoluzione, in particolare per quanto concerne le insolvenze dei datori di lavoro.

## 5 Prospettive per il 2023

### 5.1 Valutazione della riforma strutturale

In collaborazione con le autorità di vigilanza regionali e le associazioni professionali del secondo pilastro, la CAV PP provvede a garantire una maggiore trasparenza e qualità nella previdenza professionale. A dieci anni dalla riforma strutturale, tuttavia, il sistema di controllo e vigilanza si trova di fronte a sfide crescenti: tra il 2014 e il 2021, il numero degli istituti di previdenza soggetti alla legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP; RS 831.42) è sceso da circa 2 000 a 1 500, mentre la somma di bilancio complessiva è aumentata da circa 800 a circa 1 200 miliardi di franchi. Questo processo di concentrazione ha fatto crescere gli istituti collettivi e comuni. Sebbene alla fine del 2021 questi rappresentassero soltanto il 18 per cento degli istituti di previdenza, vi era affiliato il 72 per cento degli assicurati attivi. Per gli organi supremi di molti istituti collettivi e comuni, tale forte crescita comporta grosse sfide nell'ambito della governance e della stabilità finanziaria.

Finora la legge non ha tenuto conto di questo mutato panorama previdenziale. La LPP si basa sostanzialmente sul modello dell'istituto di previdenza aziendale. Gli strumenti di vigilanza sono nettamente più limitati rispetto a quelli della vigilanza su banche e assicurazioni nonché sugli assicuratori malattie.

La CAV PP dispone di un margine d'azione limitato nei confronti sia delle autorità di vigilanza regionali che degli istituti di previdenza. L'obiettivo formulato nel messaggio sulla riforma strutturale, secondo cui la nuova autorità di alta vigilanza deve garantire «che il sistema della previdenza professionale nel suo insieme funzioni in maniera sicura e affidabile», può pertanto essere raggiunto solo parzialmente. È pertanto molto positivo che, con il postulato 21.3968 «Valutare il raggiungimento degli obiettivi della riforma strutturale della LPP», della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), il Parlamento abbia conferito un mandato di verifica del sistema di vigilanza. Secondo la CAV PP, il legislatore dovrebbe in particolare rafforzare gli strumenti di vigilanza prendendo spunto dalle regolamentazioni attualmente previste da sistemi di vigilanza moderni comparabili. La CAV PP contribuirà a questa valutazione con le sue esperienze in materia di trasparenza, governance e vigilanza e indicherà le necessità d'intervento a livello legislativo.

### 5.2 Progetto «Vigilanza incentrata sui rischi»

Insieme alle autorità di vigilanza regionali, la CAV PP promuove sin dai suoi esordi l'uniformazione delle prassi di vigilanza delle autorità regionali. Dal 2020 è inoltre in corso un progetto volto a definire esaustivi requisiti tecnici minimi per l'attività di vigilanza incentrata sui rischi delle autorità regionali. Dei requisiti minimi risultano indispensabili in una struttura di vigilanza in cui la vigilanza tecnica non incombe alla CAV PP bensì agli organi cantonali o intercantionali. Nel 2023 si intende stabilire requisiti minimi per la valutazione dei rischi finanziari e non finanziari rilevanti.

### 5.3 Istituti di previdenza in situazione di concorrenza

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

Al fine di rafforzare la vigilanza sugli istituti di previdenza in concorrenza per l'affiliazione di datori di lavoro o effettivi di beneficiari di rendita, la CAV PP ha emanato le direttive D – 01/2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza», con le quali intende aumentare la trasparenza dell'organizzazione e della ripartizione dei rischi in seno agli istituti collettivi e comuni. Questa maggiore trasparenza costituisce la base per una vigilanza maggiormente incentrata sui rischi che tenga conto della situazione specifica di questi istituti. Dal gennaio del 2022 l'elenco degli istituti di previdenza che rientrano nel campo di applicazione delle suddette direttive è pubblicato  sul sito Internet della CAV PP. L'applicazione delle direttive da parte degli istituti di previdenza, dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione è iniziata nel corso del 2022.


Nel 2023 la CAV PP insieme alle autorità di vigilanza regionali procederà a un'analisi della situazione e, sulla base dei risultati, adotterà le misure necessarie per garantire un'attuazione efficace e uniforme delle direttive in questione.

# 6 Allegato


## 6.1 La CAV PP

### 6.1.1 Sistema di vigilanza e controllo

Il modello seguente mostra il sistema di vigilanza e controllo nel sistema della previdenza professionale.



### 6.1.2 Organigramma



### 6.1.3 Organico

Al 31 dicembre 2022, la CAV PP non aveva ancora occupato completamente i 28,5 posti a sua disposizione. A causa della grande richiesta di specialisti sul mercato del lavoro, non tutti i posti messi a concorso hanno potuto essere occupati. A questo va ad aggiungersi la variazione del grado di occupazione di alcuni collaboratori.

<b>Organico al 31.12</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Risk Management	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,5	2,4	1,8	1,8
Vigilanza diretta	5,5	5,5	5,5	5,5	4,8	4,8	4,8	4,8	3,8
Audit	2,8	2,8	2,8	2,8	3,3	3,3	3,3	3,5	3,5
Diritto	4,5	5,0	4,9	4,8	4,8	5,3	5,3	5,5	5,5
Segreteria	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,9	4,4
Funzioni trasversali	3,0	3,0	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Commissione	2,4	2,4	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Posti non occupati	4,5	4,0	4,1	4,2	1,4	0,9	1,0	0,8	1,3
<b>Posti complessivi</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>

### 6.1.4 Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2022

La CAV PP si finanzia in modo completamente autonomo, conformemente all'ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1). Dato che la fatturazione avviene a posteriori, la Confederazione procede a un prefinanziamento delle tasse di vigilanza riscosse annualmente.

Secondo l'articolo 7 OPP 1, la tassa di vigilanza annuale a carico delle autorità di vigilanza regionali ammonta a 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza e al massimo a 80 centesimi per ogni assicurato attivo affiliato all'istituto di previdenza soggetto a vigilanza e per ogni rendita versata dall'istituto di previdenza. La tassa di vigilanza annuale a carico delle fondazioni d'investimento, del fondo di garanzia e dell'istituto collettore è calcolata conformemente all'articolo 8 OPP 1, in funzione del patrimonio degli istituti. Inoltre, la CAV PP riscuote emolumenti per le decisioni e i servizi di cui all'articolo 9 OPP 1.

Dall'esercizio 2014 la CAV PP calcola le tasse di vigilanza annuali di cui agli articoli 7 capoverso 1 lettera b e 8 capoverso 1 OPP 1 in base ai costi effettivamente sostenuti da essa e dalla sua segreteria nel corso dell'esercizio in questione. La CAV PP emana la relativa fattura all'attenzione delle autorità e delle istituzioni interessate nell'anno successivo.

Per il 2022 la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 OPP 1 è stata costituita di una tassa di base di 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza e di una tassa supplementare di 0.45 franchi (come nell'anno precedente) per ogni assicurato attivo e per ogni rendita versata. Nell'anno in esame, a causa dell'aumento del patrimonio d'investimento del 12 per cento il fattore per il calcolo della tassa di vigilanza delle fondazioni d'investimento, del fondo di garanzia e dell'istituto collettore è stato pari al 58 per cento dei tassi di cui all'articolo 8 OPP 1, un valore inferiore a quello dell'anno precedente (63 %).

In qualità di commissione decisionale dell'Amministrazione federale centrale, la CAV PP non dispone di un proprio conto annuale. I suoi conti sono parte integrante del conto annuale dell'UFAS, cui la Commissione fa capo a livello amministrativo.

Conto annuale CAV PP 2022	Vigilanza sistemica CHF		Vigilanza diretta CHF		Totale CHF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Spese di consulenza	146722	237465	179004	127866	325726	365331
Salari	2577045	2453492	2567618	2532003	5144663	4985495
Rimanenti spese per il personale	49903	36863	26871	19849	76774	56712
Locazione di spazi	175435	175435	94465	94465	269900	269900
Rimanenti spese d'esercizio	57377	81574	30896	43924	88273	125498
<b>Uscite</b>	<b>3006482</b>	2984829	<b>2898853</b>	2818108	<b>5905336</b>	5802937
Entrate da emolumenti	-4829	-25492	-53997	-56141	-58827	-81633
<b>Uscite nette</b>	<b>3001653</b>	2959337	<b>2844856</b>	2761967	<b>5846509</b>	5721304
Tasse di vigilanza	-3001653	-2959337	-2844956	-2761967	-5846509	-5721304
<b>Risultato</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0

## 6.2 Regolamentazione

### 6.2.1 Direttive e comunicazioni

Nell'anno in esame sono state pubblicate o adeguate le seguenti direttive e comunicazioni:

- Direttive D – 01/2012 del 1° novembre 2012 (ultima modifica: 1° gennaio 2023)  
«Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale»
- Direttive D – 04/2013 del 28 ottobre 2013 (ultima modifica: 29 agosto 2022)  
«Verifica e rapporto degli uffici di revisione»
- Comunicazione C – 03/2022 del 29 agosto 2022 «Rapporto tra l'articolo 46 OPP 2 e le direttive D – 01/2021 'Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza'» (disponibile in tedesco e in francese)
- Comunicazione C – 02/2022 del 29 agosto 2022 «Risparmio in titoli presso gli istituti di libero passaggio» (disponibile in tedesco e in francese)
- Comunicazione C – 01/2022 del 23 maggio 2022 «Obbligo di ottenere un'autorizzazione per i gestori di patrimoni collettivi ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera b LIsFi» (disponibile in tedesco e in francese)

Tutte le direttive e comunicazioni sono disponibili sul sito web della CAV PP

Le indagini conoscitive concluse sono archiviate sul sito web del CHS PP

## 6.2.2 Indagini conoscitive

Nel 2022 si sono svolte le seguenti indagini conoscitive su direttive o bozze di direttive della CAV PP:


- Bozza di direttive «Attestazioni del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52e capoverso 1 LPP e l'articolo 1a OPP 2 (rispetto dei principi della previdenza professionale)»
- Revisione delle Direttive D – 01/2012 «Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale»

## 6.3 Vigilanza sistemica

### 6.3.1 Autorità di vigilanza regionali

La vigilanza diretta sulle istituzioni della previdenza professionale è garantita da otto autorità di vigilanza regionali. I registri degli istituti di previdenza soggetti a vigilanza (art. 3 OPP 1) possono essere consultati sui siti Internet delle singole autorità di vigilanza.

Totale istituti soggetti a vigilanza



Con un comunicato stampa, nel marzo del 2022 la BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich e la Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht hanno annunciato l'intenzione di creare una regione di vigilanza unica con sedi a Zurigo, San Gallo e Muralto (TI). Un accordo intercantonale dovrebbe fungere da base legale per questa nuova regione di vigilanza, che comprenderebbe nove Cantoni (Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Glarona, Grigioni, Turgovia, San Gallo, Ticino, Zurigo e Sciaffusa). Dal 1° gennaio 2023 si prevede di approfondire la collaborazione a livello organizzativo tra le due autorità di vigilanza.

La tabella seguente fornisce una panoramica sulla ripartizione degli istituti di previdenza registrati e di quelli non registrati tra le otto autorità di vigilanza regionali:

Cantone/i	Autorità di vigilanza	Numero di istituti di previdenza registrati soggetti a vigilanza		Numero di istituti di previdenza non registrati soggetti a vigilanza*		Totale istituti soggetti a vigilanza	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020
<b>GE</b>	Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance Rue de Lausanne 63, 1211 Genève 1 <a href="http://www.asfip-ge.ch">www.asfip-ge.ch</a>	122	125	89	91	211	216
<b>JU, NE, VD, VS</b>	Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale Avenue de Tivoli 2, 1002 Lausanne <a href="http://www.as-so.ch">www.as-so.ch</a>	160	167	131	134	291	301
<b>BE, FR</b>	Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht Belpstrasse 48, 3000 Bern 14 <a href="http://www.aufsichtbern.ch">www.aufsichtbern.ch</a>	208	212	181	195	389	407
<b>AG, SO</b>	BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau Schlossplatz 1, 5001 Aarau <a href="http://www.bvsa.ch">www.bvsa.ch</a>	131	134	184	198	315	332
<b>BL, BS</b>	BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel Eisengasse 8, 4001 Basel <a href="http://www.bsabb.ch">www.bsabb.ch</a>	134	137	170	177	304	314
<b>SH, ZH</b>	BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich Stampfenbachstrasse 63, 8090 Zürich <a href="http://www.bvs-zh.ch">www.bvs-zh.ch</a>	320	327	349	363	669	690
<b>AI, AR, GL, GR, SG, TG, TI</b>	Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht Poststrasse 28, 9001 St.Gallen <a href="http://www.ostschweizeraufsicht.ch">www.ostschweizeraufsicht.ch</a>	176	179	182	187	358	366
<b>LU, NW, OW, SZ, UR, ZG</b>	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht Bundesplatz 14, 6002 Luzern <a href="http://www.zbsa.ch">www.zbsa.ch</a>	117	122	243	258	360	380
<b>Totale</b>		<b>1368</b>	<b>1403</b>	<b>1529</b>	<b>1603</b>	<b>2897</b>	<b>3006</b>

Fonti: rapporti annuali 2021 delle autorità di vigilanza regionali

\* Numero di istituti di previdenza non registrati e istituti dediti alla previdenza professionale soggetti a vigilanza

### 6.3.2 Periti in materia di previdenza professionale

Il registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati è pubblicato sul [sito Internet della CAV PP](#).

## 6.4 Vigilanza diretta

### 6.4.1 Fondazioni d'investimento soggette a vigilanza

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* (in milioni di franchi)	Numero di gruppi d'investimento	Patrimonio complessivo* (in milioni di franchi)	Numero di gruppi d'investimento
		2021	2021	2020	2020
1291 Die Schweizer Anlagestiftung	30.06.	752	1	424	1
AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland	30.09.	3012	4	2781	4
Akriba Immobilien Anlagestiftung	31.12.	256	1	252	1
Allianz Suisse Anlagestiftung	31.03.	1071	7	967	7
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse	31.10.	18627	7	17305	8
Anlagestiftung fenaco LANDI	31.12.	2427	1	2155	1
Anlagestiftung Pensimo für Personalvorsorge-Einrichtungen	31.12.	3034	2	2705	2
Anlagestiftung Swiss Life	30.09.	14360	30	11886	27
Anlagestiftung Testina für internationale Immobilienanlagen	31.12.	964	4	894	4
Anlagestiftung VALYOU	31.12.	28	3	18	3
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)	31.12.	1297	24	1353	22
ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung	31.03.	2680	2	2597	2
Aurora Anlagestiftung (costituita nel 2021)	31.12.	306	1	-	-
Avadis Anlagestiftung	31.10.	10201	29	9217	30
Avadis Anlagestiftung 2	31.10.	1651	4	1273	4
avenirplus Anlagestiftung	31.12.	592	9	520	6
AXA Anlagestiftung	31.03.	9343	4	8673	4
AXA Anlagestiftung (costituita nel 2020)	30.09.	688	1	-	-
Bâloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge	31.12.	2536	11	2250	11
Constivita Immobilien Anlagestiftung	31.12.	120	1	116	1

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* (in milioni di franchi)	Numero di gruppi d'investimento	Patrimonio complessivo* (in milioni di franchi)	Numero di gruppi d'investimento
		2021	2021	2020	2020
Credit Suisse Anlagestiftung	30.06.	22 650	42	22 075	45
Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule	30.06.	4 563	12	3 621	13
Die Anlagestiftung DAI	30.06.	383	2	183	1
ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung	30.09.	1 592	2	1 452	2
Equitim Fondation de placement	31.12.	63	1	48	1
Fondation Arc-en-Ciel	31.12.	161	1	159	1
Fundamenta Group Investment Foundation	30.09.	297	1	114	1
Greenbrix Fondation de placement	30.09.	350	1	339	1
Helvetia Anlagestiftung	31.12.	1 953	6	1 647	6
Helvetica Life Investment Foundation (costituita nel 2022)	31.03.	-	-	-	-
HIG Immobilien Anlage Stiftung	30.09.	1 230	1	1 083	1
Immobilien-Anlagestiftung Adimora	30.09.	407	1	355	1
Immobilien-Anlagestiftung Turidomus	31.12.	6 707	3	5 946	3
IST Investmentstiftung	30.09.	8 830	42	7 973	39
IST2 Investmentstiftung	30.09.	273	5	206	5
IST3 Investmentstiftung	30.09.	1 261	7	1 028	7
J. Safra Sarasin Anlagestiftung	31.12.	1 652	19	1 468	19
J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2	31.12.	174	1	144	1
Liberty Anlagestiftung	31.12.	28	2	15	2
LITHOS Fondation de placement Immobilier	30.09.	450	2	413	2
Patrimonium Anlagestiftung	31.12.	1 168	2	1 043	2
Prevalis Anlagestiftung (costituita nel 2021)	31.12.	-	-	-	-
PRISMA Fondation suisse d'investissement	31.03.	756	11	652	12
Profond Anlagestiftung	31.12.	2 376	2	2 261	2
Realstone Fondation de Placement	31.12.	174	1	111	1
REMEX Anlagestiftung (costituita nel 2020)	30.09.	17	1	-	-

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio complessivo* (in milioni di franchi)	Numero di gruppi d'investimento	Patrimonio complessivo* (in milioni di franchi)	Numero di gruppi d'investimento
		<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
Renaissance PME fondation suisse d'investissement	30.06.	119	2	105	2
Rimmobas Anlagestiftung	30.09.	1246	2	1175	2
SFP Anlagestiftung	31.12.	655	3	457	3
Sihl Investment Foundation for Alternative Investments	31.12.	3077	3	2332	3
Seraina Investment Foundation	31.12.	1251	2	720	2
Swiss Capital Anlagestiftung I	31.12.	2012	9	1754	9
Swiss Prime Anlagestiftung	31.12.	3029	3	2577	1
Swisscanto Anlagestiftung	30.06.	16968	27	15709	31
Swisscanto Anlagestiftung Avant	30.06.	2668	11	2040	10
SwissPK Foundation	31.12.	0	-	0	-
Tellco Anlagestiftung	31.12.	1538	4	1359	2
Terra Helvetica Anlagestiftung (costituita nel 2020)	31.12.	88	1	-	-
UBS Investment Foundation 1	30.09.	9266	23	8607	27
UBS Investment Foundation 2	30.09.	9209	31	7619	32
UBS Investment Foundation 3	30.09.	10022	17	8296	15
UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien	30.09.	143	1	116	1
Vertina Anlagestiftung (costituita nel 2022)	31.03.	-	-	-	-
VZ Anlagestiftung	31.12.	4173	16	3338	16
VZ Immobilien-Anlagestiftung	31.12.	254	1	227	1
Zürich Anlagestiftung	31.12.	23623	51	21904	52
<b>Totale delle 66 fondazioni d'investimento</b>		<b>220798</b>	<b>521</b>	<b>196058</b>	<b>515</b>
Fondazione istituto collettore LPP	31.12.	21079	-	19598	-
Fondo di garanzia LPP	31.12.	1440	-	1326	-
<b>Totale complessivo</b>		<b>243317</b>		<b>216982</b>	

\* Per «patrimonio complessivo» s'intende la somma degli attivi

## 7 Abbreviazioni

<b>AMAS</b>	<i>Asset Management Association Switzerland</i>
<b>APS</b>	Associazione di previdenza Svizzera
<b>ASA</b>	Associazione svizzera degli attuari
<b>ASIP</b>	Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
<b>ASR</b>	Autorità federale di sorveglianza dei revisori
<b>CAFI</b>	Conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento
<b>CAV PP</b>	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
<b>CSEP</b>	Camera svizzera degli esperti di casse pensioni
<b>CSSS-N</b>	Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale
<b>CSSS-S</b>	Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati
<b>Direttive tecniche</b>	Direttive tecniche per gli esperti di casse pensioni
<b>ESG</b>	Criteri di sostenibilità nei settori ambiente ( <i>Environmental</i> ), società ( <i>Social</i> ) e gestione aziendale ( <i>Governance</i> )
<b>EXPERTsuisse</b>	Associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari
<b>Fiduciari Suisse</b>	Unione svizzera dei fiduciari
<b>FINMA</b>	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
<b>ILS</b>	<i>Insurance linked securities</i> (investimenti legati ai rischi assicurativi)
<b>inter-pension</b>	Comunità di interessi degli istituti autonomi collettivi e comuni
<b>IOPS</b>	Organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza delle pensioni
<b>LFLP</b>	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio; RS 831.42)
<b>LICol</b>	Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi; RS 951.31)
<b>LIsFi</b>	Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari; RS 954.1)
<b>LPP</b>	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
<b>L-QIF</b>	<i>Limited Qualified Investor Fund</i>
<b>LSerFi</b>	Legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari; RS 950.1)

<b>LSR</b>	Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori; RS 221.302)
<b>OCSE</b>	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
<b>OFond</b>	Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (RS 831.403.2)
<b>OICol</b>	Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi; RS 951.311)
<b>OIsFi</b>	Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (RS 954.11)
<b>OPP 1</b>	Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (RS 831.435.1)
<b>OPP 2</b>	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)
<b>PatronFonds</b>	Comunità di interessi dei fondi di previdenza
<b>RR</b>	Raccomandazioni svizzere di revisione
<b>RS</b>	Raccolta sistematica del diritto federale
<b>SECA</b>	<i>Swiss Private Equity &amp; Corporate Finance Association</i>
<b>SFI</b>	Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
<b>SR</b>	Standard svizzeri di revisione
<b>SR-CH</b>	Standard svizzeri di revisione contabile
<b>SSP</b>	Sindacato svizzero dei servizi pubblici
<b>SSPA</b>	<i>Swiss Structured Products Association</i>
<b>SWIC</b>	<i>Swiss Investment Consultants for Pension Funds</i>
<b>Swiss GAAP RPC</b>	Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti
<b>UFAM</b>	Ufficio federale dell'ambiente
<b>UFAS</b>	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
<b>UFG</b>	Ufficio federale di giustizia
<b>veb.ch</b>	Associazione svizzera per la finanza e il controllo

## **Colophon**

### **Editrice**

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP  
Seilerstrasse 8  
3011 Berna  
[www.oak-bv.admin.ch/it](http://www.oak-bv.admin.ch/it)

### **Realizzazione**

Emphase Sàrl, Losanna e Berna  
Foto: Alex Kühni

### **Data di pubblicazione**

9 maggio 2023



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale  
CAV PP**